



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

Ordinanza n. **29 DEL 18-07-2013**

Premesso che il D.Lgs. n. 114/98, avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", è stato interessato negli anni da una serie di interventi di semplificazione ed innovazione che si sono progressivamente risolti nella prospettiva della liberalizzazione del settore; un analogo processo deve registrarsi in ordine all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Tenuto conto che il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 3 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006, n. 248 e soggetto poi ad ulteriori successive modifiche, tra le quali l'ultima costituita dall'art. 31 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 che ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale ed una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevato in particolare, che è stato disposto che le attività commerciali di cui al D.Lgs n. 114/1998 e s.m.i., nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni elencate nel primo comma dell'art. 3 sopra citato, limiti e prescrizioni tra le quali deve essere incluso anche il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività;

Atteso che l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni, è stata ritenuta misura necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

Rilevato che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 223/2006 prevede che le Regioni e gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni di legge introdotte, così come previsto, peraltro, anche dalle modifiche introdotte dall'art. 35, commi 6 e 7, del D.L. 06.07.2011, n. 98;

Ritenuta pertanto la necessità, per le motivazioni esposte, di adeguare la funzione di regolazione delle attività economiche sul territorio comunale alle nuove disposizioni di legge recate dall'art. 31 del D.L. n. 201/2011, provvedendo alla modifica dell'ordinanza sindacale n. 68 del 19.07.2005 con la quale si stabiliscono gli orari di apertura e chiusura delle attività produttive, nel dispositivo relativo agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali alimentari;

Ravvisata inoltre l'opportunità, analogamente alle attività di commercio, di non prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per esigenze di semplificazione amministrativa ed al fine di non creare disparità di trattamento tra attività imprenditoriali similari;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", la quale introduce una ulteriore disposizione allo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande senza limiti e prescrizioni (Art. 35 comma 6) aggiungendo all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed in particolare dopo la lettera d) la seguente: "*d-bis*), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
scritte nelle Liste del Patrimonio Mondiale nel 2004



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

Rilevato che tali importanti modifiche hanno eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 della Corte Costituzionale la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, co. 1 e 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, c. 4, Cost. che riserva alla Regione la competenza legislativa nella materia del commercio, nella parte in cui prevede l'eliminazione della regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali.

Considerata pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale in materia la quale non necessita di specifico atto di recepimento né a livello normativo regionale né a livello comunale;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- Visto l'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31.3.1998 (orari di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio);

- Viste le Leggi Regionali del Lazio 33/1999 e n° 21/2006 nella parte relativa agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa;

- l'art. 31 della Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

- l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia);

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;

DISPONE

Che per effetto della normativa vigente e richiamata nelle premesse, la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi nel territorio del Comune di Cerveteri sia sottoposta alle seguenti condizioni:

1) devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

2) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed i pubblici esercizi quindi possono scegliere liberamente l'orario di apertura compreso tra le 24 ore di tutte le giornate dell'anno, comprese le giornate festive e domenicali e possono scegliere liberamente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale, comunque nel rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

3) L'esercente degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi è tenuto a



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli apposti in luogo visibile dall'esterno.

4) di non prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per esigenze di semplificazione amministrativa ed al fine di non creare disparità di trattamento tra attività imprenditoriali similari. Gli stessi sono obbligati esclusivamente a pubblicizzare gli orari di esercizio attraverso la loro affissione all'interno e all'esterno del locale in luogo visibili;

5) Dato atto, altresì, che alla luce del quadro normativo complessivo, resta comunque possibile l'adozione di eventuali provvedimenti autoritativi concernenti la regolamentazione oraria incidenti su particolari esercizi pubblici, esercizi commerciali e/o artigianali, allorquando fondati su valori prevalenti tutelati dalla Legge;

6) di Stabilire altresì:

- per le **sale giochi** il seguente orario di apertura massimo: dalle ore **9.00 alle ore 13.00** e dalle **14,30 alle ore 24,00** per tutti i giorni della settimana;

- che gli **intrattenimenti musicali a carattere di complementarietà e occasionalità** all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi (che non prevedano pagamento del biglietto di ingresso, aumento del prezzo della consumazione, pubblicità dell'evento, predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto) devono cessare alle ore 24.00. Tali attività possono effettuarsi dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 17.00; in ogni caso dopo le ore 23.00 il volume delle emissioni deve essere mantenuto in sordina. Per l'espletamento di tali attività è fatto obbligo di presentare una **comunicazione** al Comune competente almeno **10 giorni** prima dell'inizio del trattenimento, allegando la dichiarazione di un tecnico abilitato relativa alla idoneità e sicurezza degli impianti usati e una dichiarazione di impatto acustico che rilevi il rispetto degli indici di emissioni sonore nell'ambiente circostante così come stabiliti dalla Delibera di Consiglio Comunale n° **31 del 10/08/2009**. Quando l'attività per i limiti dimensionali che può assumere è diversa dal semplice trattenimento con musica di accompagnamento, è necessario allegare alla richiamata dichiarazione del tecnico anche una valutazione di impatto acustico;

- che gli **intrattenimenti musicali con la sussistenza di pubblico spettacolo** (che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso e/o l'aumento del prezzo delle consumazioni e comunque svolte nella forma imprenditoriale), svolti all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per intrattenimenti da **100 e fino a 200** persone possono essere effettuati previo ottenimento della prescritta autorizzazione amministrativa, tutti i giorni, e l'orario di tali intrattenimenti, nonché l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi, possono essere effettuati fino alle ore **24.00, ad esclusione della frazione di Campo di Mare, dove l'attività può essere prorogata fino alle ore 1.00**. Le attività suddette possono essere svolte previa presentazione al SUAP di idonea istanza in bollo, almeno **15 giorni** prima dell'inizio del trattenimento, corredata da planimetria dell'area interessata e da relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo **4 del D.P.R. 311/2001**, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. laddove ne ricorrano le condizioni applicative, relativa all'area interessata ed alle strutture allocate; idonea autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 227/2011



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
 iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

(in quanto l'attività è ricompresa nell'allegato b del decreto stesso) ed ai sensi della normativa vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative), nonché tenuto conto della Deliberazione di C.C. n. 31 del 10.08.2009 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale, relativamente al rispetto delle emissioni sonore immesse nell'ambiente circostante, fatta salva la necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

- che gli intrattenimenti musicali con la **sussistenza di pubblico spettacolo** svolti all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi che prevedano l'allestimento di **pedane, palchi e/o altre strutture allo scopo predisposte**, ovvero, il pagamento di un biglietto di ingresso e/o l'aumento del prezzo delle consumazioni e comunque svolte nella forma imprenditoriale o per intrattenimenti superiori alle **200 persone**, possono essere effettuati tutti i giorni e l'orario di tali intrattenimenti, nonché l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi, possono essere effettuati fino alle ore **24.00**, ad esclusione della frazione di **Campo di Mare**, dove l'attività può essere prorogata fino alle ore **1.00**. Le attività suddette possono essere svolte previa presentazione al SUAP della domanda di autorizzazione in bollo almeno **20 gg.** prima dell'inizio previsto degli intrattenimenti, corredata da planimetria dell'area e da relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato che abbia ad oggetto le indicazioni concernenti il D.P.R. 311/2001, relativa all'area interessata ed alle strutture allocate, ai materiali usati, nonché idonea autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 227/2011 per la convocazione della C.C.V.L.P.S.

Lo svolgimento degli intrattenimenti musicali può essere vietato quando gli stessi siano organizzati da più pubblici esercizi a distanza tale da recarsi disturbo vicendevolmente. In tal caso tali pubblici esercizi potranno essere autorizzati a turno. Il Comune si esprime in tal senso entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Gli intrattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi, sia in area pubblica che privata non potranno essere tenuti in presenza di iniziative pubbliche concomitanti, a giudizio della Polizia Locale.

DISPONE ALTRESI'

Al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:

- estetista
- acconciatore
- piercing e tatuaggi
- altre attività del settore dei servizi alla persona

Quale conseguenza della presente ordinanza la modifica dell'ordinanza sindacale n. 68 del 19.07.2005 con la quale si stabiliscono gli orari di apertura e chiusura delle attività produttive, nella parte relativa alle previsioni inerenti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i laboratori artigianali alimentari;

DI DARE ATTO

- che gli esercenti richiamati dovranno rispettare tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, pubblica incolumità, igiene e sanità, inquinamento acustico;



Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Il Sindaco

- che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);
- di riservarsi comunque l'adozione di specifici provvedimenti limitativi dell'orario o dei giorni di apertura di specifiche attività in conseguenza di particolari problematiche;
- L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punito ai sensi dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 500,00;
- L'inottemperanza avverso eventuali provvedimenti autoritativi, derogatori, alla regolamentazione oraria vigente, incidente su particolari pubblici esercizi o esercizi commerciali e/o artigianali alimentari o misti o su interi comparti, rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Mando la presente:

- al servizio AA.GG. per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici e la pubblicazione sul sito internet del Comune
- Al Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Avverso il Presente Provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

La comunicazione d'avvio del procedimento a carico dell'interessato è formalizzata a seguito di avvenuta notifica del presente atto al soggetto interessato.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.

Cerveteri, 18 LUG. 2013



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Necropoli etrusche di
Cerveteri e Tarquinia
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004